

Oggetto: Relazione sulla tempestività dei pagamenti esercizio 2022

Premesso

- che il D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (nella G.U. – serie generale – n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in G.U. n. 179 del 4 agosto 2009), ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni termini in materia fiscale;
- che, in particolare, l'art. 9 del succitato D.L. rubricato "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", al comma 1 prevede che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Europeo, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione;

2. nelle Amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del DL 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2/2009, è effettuata anche dagli enti locali;

4. per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, secondo procedure da definire con apposito DM, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto. Per gli Enti Locali i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Con la Circ. n. 38 del 15/12/2010 vengono definiti degli strumenti per evitare la formazione di posizioni debitorie e vengono date alcune indicazioni per la redazione dei rapporti sull'attività di analisi e di revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. La circolare utilizza il termine debito inteso come debiti fuori bilancio, vale a dire *“obblighi delle amministrazioni conseguenti ad obbligazioni per le quali non si erano concluse le procedure contabili previste dall'ordinamento e che quindi non avevano trovato corrispondente evidenziazione in bilancio”*. La Circolare, inoltre, specifica che nei rapporti dovranno essere, in particolare, specificate le seguenti aree tematiche:

- a) quadro di riferimento: descrizione delle procedure di spesa in corrispondenza delle quali sorgono le posizioni debitorie;
- b) meccanismi di formazione: illustrazione dei meccanismi che determinano la formazione dei debiti;
- c) quadro riepilogativo della consistenza dei debiti: compilazione di una tabella che riporta la consistenza dei debiti e lo smaltimento delle posizioni debitorie;
- d) analisi dettagliata delle posizioni debitorie e descrizione dettagliata di ogni debito, del capitolo e del relativo smaltimento distinto per esercizio.

L'art. 194 del TUEL disciplina l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio, individuando le tipologie per le quali è resa possibile l'imputazione dell'insorto obbligo in capo all'ente con l'adozione di apposita deliberazione da parte del Consiglio Comunale. L'art. 194 del TUEL fornisce, in particolare, una elencazione tassativa dei casi in cui sia possibile riconoscere la legittimità dei debiti sorti. Il debito fuori bilancio deve essere quindi inteso come debito eccezionale e la legge consente di ricondurre nei casi previsti e tipici particolari tipologie di spesa nel sistema del bilancio. La procedura di riconoscimento del debito, descritta nell'art. 49 del vigente regolamento di contabilità, si conclude con la deliberazione del Consiglio Comunale, previo motivato parere del Collegio dei Revisori dei Conti. La deliberazione viene poi trasmessa alla Corte dei Conti per le successive verifiche di competenza. Il successivo pagamento del debito avviene ad avvenuta esecutività della deliberazione di riconoscimento del debito. Nel corso del 2021 non sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 del TUEL.

Per quanto riguarda le misure adottate per evitare la formazione dei debiti si evidenzia che, con deliberazione di G.C. n. 143 del 15/12/2009, esecutiva, sono state adottate misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti, secondo le disposizioni previste dall'art. 9 del D.lgs.78/2008 convertito nella L. 102/2009 e precisamente:

- 1) trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno di spesa sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
- 2) verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio;

3) il responsabile del servizio finanziario dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica;

4) trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento.

Si è precisato quali altri ulteriori adempimenti di legge devono essere osservati in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali ad esempio:

- obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare;
- divieto di effettuare pagamenti superiori ad euro 5000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad euro 5.000,00 verso gli agenti della riscossione;
- obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.

Si precisa , infine, che è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile del servizio in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti.

In particolare, si evidenzia che, per quanto riguarda specificatamente le spese in conto capitale, viene redatto in sede di approvazione del Bilancio di Previsione un piano dei pagamenti previsionale, che deve essere compatibile con le entrate complessivamente previste, al fine del rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio.

Indicatori tempi di pagamento

In base all'art.9 del DPCM del 23/09/2014 le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del suddetto articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sempre sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del citato articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.” L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui sopra è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini di quanto sopra indicato e del calcolo dell'indicatore il DPCM precisa che per:

- a. “transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- b. “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- c. “data di pagamento”, la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;

d. "data di scadenza", i termini previsti dall' *art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231* , come modificato dal *decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192* ;

e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Si riporta di seguito un prospetto con evidenziati gli indicatori di tempestività dei pagamenti, calcolati nel rispetto della normativa succitata, riferiti agli anni 2020 e 2021:

ANNO	TEMPO MEDIO
2020	-19,95
2021	-22,76

Si fa presente, che ai sensi dell'art.10 del DPCM in argomento le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità indicate dal DPCM. Gli indicatori di cui sopra sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all' *allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* .

Si precisa che tutte le spese in c/cap vengono autorizzate sempre nel rispetto dei limiti del pareggio di bilancio.

Tassi smaltimento residui

Si riporta di seguito un prospetto con evidenziati i tassi di smaltimento dei residui passivi e dei pagamenti in competenza dal 2020 al 2022

	2020	2021	2022
pagamenti Tit. 1 Spesa - competenza	4.205.419,36	4.693.629,64	4.976.724,80
Impegni Tit. 1 Spesa - competenza	4.922.181,71	5.331.174,90	5.906.808,10
	85,44%	88,04%	84,30%

	2020	2021	2022
pagamenti Tit.1 Spesa - residui	414.553,98	593.613,37	464.663,05
Impegni Tit.1 Spesa - residui	568.019,15	780.978,92	665.397,87
	72,98%	76,00%	69,90%

	2020	2021	2022
pagamenti Tit. 2 Spesa - competenza	728.710,73	669.993,78	1.091.679,78
Impegni Tit. 2 Spesa - competenza	744.573,09	747.446,99	1.168.439,66
	97,87%	89,63%	€93,50

	2020	2021	2022
pagamenti Tit. 2 Spesa - residui	190.174,76	14.219,34	67.747,73
Impegni Tit.2 - residui	203.326,52	28.961,71	90.552,56
	93,53%	49,09%	74,90

Nel 2022 i tempi medi di pagamenti sono stati i seguenti:

ANNO	TEMPO MEDIO
I TRIM	-20,45
II TRIM	-16,76
III TRIM	-19,39
IV TRIM	-23,11

L'indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2022 è pari a -20,45

E' necessario altresì evidenziare che il Comune di Camponogara ha rispettato i limiti imposti dal pareggio di bilancio.

Camponogara , li 23/03/2023

Il Sindaco
Antonio Fusato

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Sandra Mozzato

Documento firmato digitalmente